

Prot.: 1538 / 2020
Tit.: VII Cl.: 3
Roma, 26/10/2020

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta ai sensi degli artt. 35 e 60 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. tramite piattaforma U-Buy per affidamento con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo della "PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI SCHEDE DI ALIMENTAZIONE, SPLITTER E BACK-PLANE PER UNO STRUMENTO DI CAMPO ELETTRICO PER LA MISSIONE SPAZIALE CSES-02"

Sommario

Sezione 1 - Informazioni Generali sull'Appalto e sulla Procedura	4
1 Amministrazione aggiudicatrice - Stazione appaltante	4
2 Modalità operative di presentazione delle offerte	4
3 Oggetto della gara d'appalto:	5
4 Documentazione d'appalto, chiarimenti e comunicazioni	5
4.1 Documentazione di gara	5
4.2 Chiarimenti	6
4.3 Comunicazioni	7
5 Valore dell'appalto	7
5.1 Valore dell'appalto – Base d'asta	7
6 Termini per la ultimazione delle prestazioni – Consegna	7
7 Opzioni e modifiche del contratto	7
Sezione 2 - Ammissione alla Procedura di Affidamento	7
8 Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione	7
9 Requisiti generali	9
10 Requisiti speciali e mezzi di prova	9
10.1 Requisito di idoneità e ammissibilità	9
10.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	9
10.3 Requisiti di capacità tecniche e professionali	9
10.4 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	10
10.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e imprese artigiane e i consorzi stabili	10
11 Avvalimento	11
12 Cessione del contratto e Subappalto	12
13 Attestazione di versamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione	12
14 Soccorso istruttorio	13
Sezione 3 – Presentazione delle offerte	13
15 Modalità, termini di presentazione e sottoscrizione dell'offerta	13
15.1 Termine di presentazione dell'offerta	14
15.2 Sottoscrizione dell'offerta - Firma digitale	14
16 Documentazione di gara da sottomettere	14
16.1 Documentazione amministrativa o "di qualifica"	14
16.2 Documentazione (offerta) tecnica	14
16.3 Offerta economica	14
17 Procedura di gara - Documentazione amministrativa	14
17.1 Richiesta/Domanda di partecipazione	14
17.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	15
17.3 Patto di integrità	16
17.4 PASSOE	16
17.5 Garanzia provvisoria	16
17.6 Documentazione ulteriore per gli operatori associati	18
18 Procedura di gara – Offerta tecnica - Contenuto	19
19 Procedura di gara – Offerta economica	20
20 Criterio di aggiudicazione - Generalità	20
21 Valutazione delle offerte	22
22 Commissione giudicatrice	22
23 Operazioni di gara	23
23.1 Valutazione della Documentazione amministrativa	23
23.2 Valutazione delle Offerte tecniche	23
23.3 Valutazione delle offerte economiche	24
23.4 Classifica finale	25
24 Aggiudicazione – Controllo sui motivi di esclusione	25
25 Cauzione definitiva	27
26 Affidamento – Firma del contratto	27
27 Avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza	28
28 Fatturazione e Pagamento	28
29 Contestazioni – Inadempienze -Penali	29
30 Recesso dell'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse	30
31 Fallimento dell'Aggiudicatario	30

32	Risoluzione del contratto	30
33	Esecuzione in danno	31
34	Clausola risolutiva espressa	32
35	Tutela giurisdizionale.....	32
36	Autotutela.....	32
37	Accesso agli atti	32
38	Imposta di bollo	33
39	Trattamento dati.....	33
40	Responsabile Unico del Procedimento.....	34

Sezione 1 - Informazioni Generali sull'Appalto e sulla Procedura

GARA 7922006

CIG 84866583BB

CUP F14E19000100005

Codice CUI - S97220210583202000006

CPV PRIMARIO: 73300000-5 Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo
71350000-6 Servizi scientifici e tecnici connessi all'ingegneria
32162000-6 Schede a circuiti integrati.

1 Amministrazione aggiudicatrice - Stazione appaltante

Provvedimento di indizione: Determina Direttoriale 369 del 26 ottobre 2020

Stazione appaltante: Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma (di seguito INAF-IAPS) – Via del Fosso del Cavaliere, 100 – 00133 Roma - PI: 06895721006 - CF: 97220210583

Tipo di appalto: Servizio / Fornitura

Luogo di esecuzione: Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma – Via del Fosso del Cavaliere, 100 – 00133 Roma

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016.

RUP: Dr.ssa Raffaella Riondino

e-mail: raffella.riondino@inaf.it

DEC: Dott. Piero Diego

e-mail: piero.diego@inaf.it

2 Modalità operative di presentazione delle offerte

A partire dal 18 ottobre 2018, in conformità a quanto previsto dall'art. 40 e 52 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici vengono effettuati utilizzando mezzi elettronici di comunicazione in conformità con le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare elettronicamente, nonché le relative caratteristiche tecniche, non sono discriminatori, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti ICT (Information and Communication Technology) generalmente in uso. Questi strumenti non limitano l'accesso alla procedura di aggiudicazione. Gli elementi essenziali della procedura di gara sono:

- a) i documenti di gara,
- b) la richiesta di partecipazione
- c) le offerte.

Per questa procedura d'appalto verrà utilizzata la piattaforma di e-procurement dell'INAF, gestita dal consorzio CINECA, identificata con l'acronimo "U-Buy" e accessibile da:

<https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>

Pertanto, l'operatore economico deve registrarsi sulla piattaforma elettronica U-Buy (d'ora in avanti anche solo "piattaforma") per poter presentare un'offerta: ulteriori e più dettagliate informazioni sono fornite a seguire.

3 Oggetto della gara d'appalto:

Nell'ambito delle attività previste nell'accordo ASI-INFN-INAF, l'IAPS ha la responsabilità dello sviluppo dello strumento di campo elettrico EFD (Electric Field Detector) per il secondo satellite cinese CSES (China Seismo-Electromagnetic Satellite del China National Space Administration).

La progettazione dello strumento include anche l'Electronic Box (formato da Sub-Sistema Main e da Sub-Sistema Spare). Ciascuno dei due sistemi Main e Spare dovrà essere formato da 3 sub-unità, come descritto in seguito, divise funzionalmente in:

- Analog Process Unit (APU)
- Digital Process Unit (DPU)
- Low Voltage Power Supply (LVPS)

Per completare gli elementi dell'elettronica di EFD-02, sarà inserita una sub-unità SPLITTER per la commutazione tra i sistemi Main e Spare. Il progetto del Box di elettronica dovrà quindi prevedere lo spazio per 3 + 3 + 1 sub unità che tra di loro si collegheranno tramite una ulteriore unità con la funzione di Back-Plane e un pannello connettori.

In particolare sarà oggetto della presente gara:

La progettazione, lo sviluppo e la fornitura di n. 3 schede Splitter n. 3 schede Back-Plane e n. 6 schede LVPS versione QM,

La progettazione, lo sviluppo e la fornitura di n. 3 schede Splitter n. 3 schede Back-Plane e n. 6 schede LVPS versione FM con revisione dello schematico.

4 Documentazione d'appalto, chiarimenti e comunicazioni

4.1 Documentazione di gara

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico ed allegata al presente Disciplinare di gara.

- Bando (File PDF estratto dal sito GUUE)
- Disciplinare
- Capitolato tecnico
- ALLEGATO 1 - Domanda di partecipazione
- ALLEGATO 2 - DGUE
- ALLEGATO. 3 - Patto d'integrità
- ALLEGATO 4 – Documentazione relativa all'avvalimento soggetto ausiliato (eventuale)
- ALLEGATO 4 bis – Documentazione relativa all'avvalimento soggetto ausiliario (eventuale)

- ALLEGATO 5 – Documentazione relativa al subappalto (eventuale)
- ALLEGATO 6 – Facsimile offerta economica
- ALLEGATO 7 - Bozza di contratto

A tale documentazione, in ottemperanza al Codice, art. 74 comma 1, viene garantito accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica:

sulla Piattaforma U-Buy,

<https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>

sezione “Gare e procedure in corso”

sul sito Internet / profilo committente della stazione appaltante, all’indirizzo

<http://www3.iaps.inaf.it/amministrazione-trasparente/>

Il bando viene inoltre pubblicato:

- integralmente sul Supplemento della GUUE, ai sensi dell’art. 72 del Codice
- per estratto sulla GURI, ai sensi dell’art. 73 del Codice
- per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale
- per estratto su due quotidiani a maggiore diffusione locale
- integralmente sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 73 del Codice
- integralmente sul sito dedicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

I documenti di gara, che comporranno l’offerta dell’operatore economico e saranno da questi inviate tramite la piattaforma, dovranno essere sottoscritti digitalmente.

Il presente appalto è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del Codice.

4.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti su questa procedura aperta proponendo domande scritte, che devono essere inviate **almeno 15 (quindici)** giorni prima della scadenza del bando, utilizzando la seguente modalità:

- Dopo aver effettuato l’accesso alla **Piattaforma U-Buy**, inviando il testo del quesito attraverso la sezione “**Comunicazioni riservate al concorrente**”.

Nessuna risposta sarà data a quelle domande che sono state ricevute dopo la scadenza sopra specificata o usando un altro metodo / modalità.

Le domande riceveranno risposta entro **5 (cinque)** giorni dalla ricezione mediante pubblicazione sul sito Internet dell’amministrazione aggiudicatrice, sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché sulla piattaforma U-Buy, sezione “Gare in corso”.

Le domande saranno accettate sia in italiano che in inglese.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Informazioni di **carattere amministrativo** potranno essere richieste alla dottoressa Raffaella Riondino.

Informazioni di **carattere tecnico** potranno essere richieste al dottore Piero Diego.

Le richieste dovranno pervenire tramite la piattaforma denominata “**U-BUY**”.

4.3 **Comunicazioni**

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

- In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

5 **Valore dell'appalto**

5.1 **Valore dell'appalto – Base d'asta.**

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a **Euro 250.000,00** (duecentocinquantamila/00) al netto di I.V.A. se dovuta.

I costi della sicurezza interferenziali sono pari a **Euro 0 (zero)**, in quanto per il servizio/fornitura non si ravvisano rischi di interferenza e non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali.

6 **Termini per la ultimazione delle prestazioni – Consegna**

Termine di esecuzione: Febbraio 2022

Le suddette date sono stabilite assumendo la firma del contratto avvenire entro la fine di Dicembre 2020.

Per qualsiasi ritardo imputabile ad INAF nella stipula del contratto, la consegna sarà posticipata della stessa quantità di tempo pari al ritardo accumulato nella firma del contratto.

7 **Opzioni e modifiche del contratto**

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, qualora durante il periodo di esecuzione del contratto, sia intervenuto un aggiornamento tecnologico rilevante e i prodotti di prima fornitura siano stati sostituiti da prodotti con performance tecnica migliorata. Eventuali modifiche non potranno essere superiori al 10% del valore del contratto iniziale.

Sezione 2 - Ammissione alla Procedura di Affidamento

8 **Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione**

Ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati europei ed extra-europei, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** alle Imprese di partecipare alla procedura di gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (cosiddetta "Aggregazione di Imprese di Rete").

È **vietato** alla Impresa che partecipa alla procedura di gara in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** alla Impresa che partecipa alla procedura di gara in “Aggregazione di Imprese di Rete”, di partecipare anche in forma individuale.

I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il Consorzio concorre.

Alle Imprese consorziate è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura di gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia la Impresa consorziata. Inoltre, in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, le Imprese consorziate designate dal Consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Qualora la Impresa consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le “Aggregazione di Imprese” aderenti al contratto di rete di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, devono osservare la disciplina prevista per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a) **nel caso di cosiddetta “Rete - Soggetto”, in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**, la aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso di cosiddetta “Rete – Contratto”, in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica**, l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un “**Raggruppamento Temporaneo di Imprese**” può essere assunto anche da un Consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un “**Raggruppamento Temporaneo di Imprese**” o “**Consorzio Ordinario**” costituito oppure di una “**Aggregazioni di Imprese di Rete**”.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi

dell'art. 48 comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in “**Raggruppamento Temporaneo di Imprese**” purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al “**Raggruppamento Temporaneo di Imprese**” non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

9 Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

10 Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono di regola essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. In deroga a quanto citato, in considerazione dell'utilizzo di piattaforma elettronica per lo scambio di comunicazioni, è consentito allegare i documenti in sede di presentazione dell'offerta o su specifica richiesta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

10.1 *Requisito di idoneità e ammissibilità*

Gli operatori economici devono essere iscritti nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Arte e Artigianato. Le società straniere devono essere registrate in uno dei registri professionali o commerciali del loro paese di residenza, per attività coerenti con l'oggetto della fornitura.

Gli offerenti non stabiliti in Italia ma in un altro Stato membro europeo o in uno degli altri paesi esteri di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, devono presentare una dichiarazione giurata secondo le modalità stabilite nel Paese in cui è stabilita la sede dell'offerente.

10.2 *Requisiti di capacità economica e finanziaria*

Le prestazioni oggetto del Bando, evidenziano che il know-how tecnologico è presente in pochissimi soggetti. La capacità economico finanziaria richiesta deve essere attinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto, tenendo conto dell'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, anche al fine di favorire il potenziale accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, e non escludendo le realtà internazionali di cui sopra. Gli operatori economici dovranno perciò dichiarare di possedere i requisiti di capacità economica:

- un fatturato globale minimo annuo, relativo al triennio 2017-2019, pari ad almeno l'importo posto a base d'asta, nella misura in cui le relative informazioni siano disponibili;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

10.3 *Requisiti di capacità tecniche e professionali*

Le Imprese, ai sensi dell'articolo 83, comma 5, e dell'Allegato XVII, Parte I, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, dovranno:

- produrre un elenco delle principali forniture o dei principali servizi analoghi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.
- essere in possesso delle seguenti certificazioni:
 - EN 9100:2016 IAF:34
 - EN 9100:2016 IAF:21
 - ISO 9001:2015 IAF:34

nel Settore: “**Progettazione, produzione e assistenza di apparecchiature elettroniche e sistemi di collaudo per avionica o aerospazio e difesa – produzione di sottoassiemi per avionica o aerospazio e difesa**”0

10.4 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale minimo deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

10.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria (art. 47 D,lgs., 50/2016) devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonchè all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate.

- I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per

l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto

- La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.))

11 Avvalimento

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 89.

Nello specifico, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:

- a) una sua dichiarazione sottoscritta digitalmente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (**ALLEGATO 4**)
- b) una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui all'art. 80 del D.L.vo n. 50/16, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (**ALLEGATO 4 bis**);
- c) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente
- d) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui la medesima deve attestare che di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.L.vo n. 50/16;
- e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

Le dichiarazioni, sottoscritte digitalmente, sopra menzionate devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali e ferma restando l'applicazione dell'art. 80, c. 12 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante procede ad escludere il concorrente ed esclude la garanzia.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Come chiarito nella determina AVCP n. 2/2012 il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, deve indicare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati, che dovranno essere elencati in modo dettagliato. Conseguentemente non risulta esaustivo specificare nel contratto di avvalimento che l'impresa ausiliaria si impegna "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

Pertanto, come peraltro stabilito anche dall'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 4, del Dlgs. 50/2016, nel caso di avvalimento e/o RTI l'impresa che possiede le certificazioni

- EN 9100:2016 IAF:34
- EN 9100:2016 IAF:21
- ISO 9001:2015 IAF:34

nel Settore: "**Progettazione, produzione e assistenza di apparecchiature elettroniche e sistemi di collaudo per avionica o aerospazio e difesa – produzione di sottoassiemi per avionica o aerospazio e difesa**" dovrà svolgere direttamente le attività che sono da considerarsi essenziali, evidenziate nelle Milestones M2, M5, M6, e M7 riportate nel Capitolato tecnico allegato al presente Disciplinare:

- Definizione requisiti HW e SW FPGA
- Progettazione HW e SW FPGA
- Revisione ed approvazione documentazione costruttiva per avvio produzione schede;
- Consegna schede QM e report di conformità, accettazione fornitura
- Consegna schede FM e report di conformità, accettazione fornitura

12 Cessione del contratto e Subappalto

Il soggetto che risulterà affidatario del contratto di fornitura in esame eseguirà in proprio le prestazioni che saranno comprese nel contratto. Il contratto che non può essere ceduto a pena di nullità.

E' ammesso il subappalto. Il subappalto è disciplinato dall'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni. **(ALLEGATO 5)**

Si ricorda che l'istituto del subappalto è soggetto al vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da parte di stazione appaltante, ai sensi del comma 4, dell'articolo 105, del sopra richiamato decreto e verrà autorizzato esclusivamente quando:

- a) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicate le parti del servizio o delle forniture che si intende subappaltare.

13 Attestazione di versamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

In considerazione di quanto stabilito dall'articolo 65 del Decreto Legge del 19 maggio 2020, numero 34, il quale contiene alcune "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di

politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", e così come ribadito dalla "Autorità Nazionale Anticorruzione" ("ANAC") con il comunicato del Presidente del 20 maggio 2020, **non è previsto il pagamento del contributo per partecipare alla presente procedura di gara.**

Pertanto, in tal senso, nulla dovrà essere allegato dall'Operatore Economico.

14 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale sarà ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, pena l'esclusione dalla gara.

Sezione 3 – Presentazione delle offerte

15 Modalità, termini di presentazione e sottoscrizione dell'offerta

Ai sensi degli articoli 40 e 52 del Codice, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di gara sono effettuati mediante mezzi elettronici di comunicazione. La stazione appaltante utilizzerà, come da Art. 2 di questo documento, la piattaforma elettronica dell'INAF U-Buy (citata in seguito anche solo come "Piattaforma"), alla quale gli operatori economici devono registrarsi per poter accedere e presentare le proprie offerte:

<https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

15.1 Termine di presentazione dell'offerta

I documenti di gara, che comporranno l'offerta dell'operatore economico, dovranno essere "caricati" sulla Piattaforma entro e non oltre il

25 novembre 2020, ore 18:00 CET

Oltre tale data e ora la Piattaforma non consentirà più la sottomissione delle offerte.

15.2 Sottoscrizione dell'offerta - Firma digitale

I documenti di gara, che comporranno l'offerta dell'operatore economico e saranno da questi inviate tramite la piattaforma, dovranno essere sottoscritti digitalmente tramite firma elettronica.

16 Documentazione di gara da sottomettere

La stazione appaltante richiede agli operatori economici che intendano proporre un'offerta, la trasmissione di tre serie di documenti. Gli operatori economici trasmettono tali documenti utilizzando la piattaforma U-Buy, suddivisi secondo la seguente struttura:

16.1 Documentazione amministrativa o "di qualifica".

- a) La domanda di partecipazione
- b) Il DGUE - Documento di Gara Unico Europeo
- c) Il Patto di Integrità
- d) La garanzia provvisoria
- e) La documentazione relativa all'avvalimento (eventuale)
- f) La documentazione relativa al subappalto (eventuale)
- g) La ricevuta PASSOE, generata attraverso la procedura AVCPass
- h) Ulteriori, eventuali, documenti allegati a titolo integrativo dei precedenti elementi.

16.2 Documentazione (offerta) tecnica.

Con questi documenti l'operatore economico illustra la soluzione tecnica proposta alla stazione appaltante quale sua risposta alle specifiche tecniche imposte per il servizio/fornitura. Gli operatori economici illustreranno e motiveranno come la loro offerta tecnica, possa essere la migliore risposta alla richiesta fatta dalla stazione appaltante attraverso il capitolato tecnico. Si veda a seguire per i dettagli.

16.3 Offerta economica.

Questo documento conterrà la cifra chiesta dall'operatore economico, in termini di ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base d'asta, per realizzare le prestazioni richieste. **(ALLEGATO 6)**

17 Procedura di gara - Documentazione amministrativa

17.1 Richiesta/Domanda di partecipazione

La richiesta di partecipazione alla gara dovrà essere trasmessa, compilando il facsimile fornito dalla stazione appaltante. (come **ALLEGATO 1**)

La Domanda deve essere sottoscritta digitalmente.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la Domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

17.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

E' il documento di cui all'art. 85 del Codice, redatto in conformità al modello (**ALLEGATO 2**) del formulario approvato con regolamento della Commissione europea. Gli operatori economici devono compilare, firmare e trasmettere il DGUE in accordo con le seguenti regole:

- da una Impresa singola, **il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, debitamente compilato, deve essere sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma della medesima Impresa;
- da una **Impresa singola**, in caso di **avvalimento**, **il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, debitamente compilato, deve essere prodotto:
 - a) dalla Impresa che ricorre all'avvalimento e, in tal caso, deve essere sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma della medesima Impresa;
 - b) da ciascuna delle Imprese Ausiliarie e, in tal caso, deve essere sottoscritto, per ciascuna Impresa, dal suo Titolare, dal suo Legale Rappresentante o da un Procuratore legittimato alla firma;
- da più Imprese che aderiscono ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ad un Consorzio Ordinario di Imprese, **il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** debitamente compilato, deve essere prodotto singolarmente da ciascuna delle Imprese che aderiscono al Raggruppamento Temporaneo o al Consorzio Ordinario di Imprese e sottoscritto dai rispettivi Titolari, Legali Rappresentanti o Procuratori legittimati alla firma.

Si precisa che le dichiarazioni rese con il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, sono valide ed efficaci nei confronti di tutti i soggetti indicati all'articolo 80, comma 2, del Decreto

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresi i soggetti cessati dalle cariche societarie.

Nel caso in cui i soggetti cessati risultino, per qualsiasi motivo, indisponibili o irreperibili, il Titolare o il Legale Rappresentante della Impresa è tenuto a rendere la predetta dichiarazione in luogo dei medesimi e limitatamente ad atti e/o fatti di cui sia venuto a conoscenza, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, comprovando, mediante la produzione di apposita documentazione, la loro indisponibilità e/o irreperibilità.

17.3 Patto di integrità

La stazione appaltante adotta il Patto di Integrità quale strumento che stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'INAF IAPS e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione (**ALLEGATO 3**). La mancata sottoscrizione del documento che definisce il Patto d'integrità costituisce causa di esclusione dalla procedura di affidamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016 in materia di soccorso istruttorio.

17.4 PASSOE

Per generare il PASSOE, di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, gli operatori economici devono registrarsi nella piattaforma elettronica dell'ANAC, utilizzando il link sotto riportato:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>

Il servizio/l'operazione è gratuita.

Nella documentazione dovrà essere allegato il PASSOE relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

17.5 Garanzia provvisoria

L'offerta deve essere corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2%** del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 5.000,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice in termini di riduzione dell'importo.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

In caso di garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia fideiussoria dovrà essere sottoscritta con firma digitale anche dal concorrente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tale documento sia costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

17.6 Documentazione ulteriore per gli operatori associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale che sarà eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indica per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indica la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - la percentuale di servizi/forniture che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla Domanda.

18 Procedura di gara – Offerta tecnica - Contenuto

Relazione Tecnica: L'offerente deve sottoporre attraverso la piattaforma U-Buy un rapporto/descrizione tecnica accurata e dettagliata delle prestazioni offerte, come richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice nel Capitolato tecnico.

Per essere ammesso alla valutazione la offerta tecnica dovrà quindi avere le caratteristiche e le specifiche tecniche minime riportate nel documento

Un organigramma che illustri quali e quante risorse umane saranno coinvolte, accompagnato dal curriculum vitae del personale elencato nell'organigramma di cui sopra. Ciò dovrebbe consentire alla commissione giudicatrice di valutare l'effettiva disponibilità da parte dell'offerente di un "team" con

adeguata esperienza, competenza, efficienza e affidabilità, sviluppate con la fornitura di servizi/prodotti con caratteristiche simili a quelle richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, avendo così la capacità professionale e il personale tecnico necessario per eseguire il contratto con l'elevato standard di qualità e i tempi di realizzazione richiesti dall'INAF;

Un documento che illustri le infrastrutture tecnologiche, gli impianti e la strumentazione che saranno utilizzate nel processo di costruzione del prodotto, tali da consentire all'INAF di valutare l'effettiva disponibilità infrastrutturale come adeguata all'elevato standard di qualità e ai tempi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice;

La commissione giudicatrice effettuerà le proprie valutazioni sulla base delle informazioni contenute nella suddetta relazione presentata dall'offerente. Si sottolinea che le dichiarazioni rese nell'offerta tecnica comporteranno, in caso di mancato rispetto delle prestazioni, l'applicazione automatica delle sanzioni. Ulteriori sanzioni potrebbero essere applicate anche in caso di risoluzione del contratto.

19 Procedura di gara – Offerta economica

L'operatore economico deve sottomettere attraverso la Piattaforma U-Buy la propria Offerta Economica, utilizzando il modulo fornito dalla stazione appaltante e firmato dal legale rappresentante dell'operatore economico (**ALLEGATO 6**).

L'Offerta Economica dovrà essere di **importo inferiore** al valore indicato come base d'asta dall'INAF, cioè inferiore a 250.000,00 euro.

In caso di offerte uguali l'amministrazione si riserva di richiedere una offerta migliorativa.

20 Criterio di aggiudicazione - Generalità

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta Economica	20
TOTALE	100

Criterio di aggiudicazione – Punteggio tecnico. Criteri e sub criteri

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e dei sotto-criteri elencati nella tabella seguente, con la relativa distribuzione dei punteggi. Se il punteggio tecnico totale, prima della regolazione / normalizzazione dei parametri, è inferiore a 20 (venti) punti, l'offerta tecnica sarà considerata inadeguata per soddisfare le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice. La valutazione e l'attribuzione del punteggio verranno eseguite anche se viene presentata una sola offerta.

ATTIVITA'		PUNTEGGIO MAX
Completezza dell'offerta in relazione al capitolato tecnico. Dovranno essere illustrate con precisione e concretezza la struttura tecnico – organizzativa, le metodologie con particolare riguardo agli standard aerospaziali richiesti.		20
Metodologia per la realizzazione delle schede elettroniche Dovranno essere illustrate con precisione e concretezza le scelte progettuali volte a soddisfare i requisiti di progetto per la progettazione e la		45

<p>realizzazione delle schede elettroniche. Criterio di valutazione:</p> <p>A. Livello di dettaglio del progetto presentato (max 20 punti).</p> <p>B. Attinenza di metodologie, principi, criteri e scelte Progettuali presenti nel capitolato tecnico (max 10 punti)</p> <p>C. Strumenti e tecnologie che si intendono impiegare (max 10 punti)</p> <p>D. Piano di valutazione, gestione e mitigazione dei rischi di Progetto (max 5 punti)</p>		
<p>Tempo di esecuzione: il punteggio minimo di 1 sarà assegnato per un tempo di esecuzione pari al tempo di consegna previsto nel Capitolato Tecnico, ovvero trentacinque (35) settimane dalla data di ricezione dell'ordinativo di fornitura per la versione QM delle schede. Tale punteggio aumenterà linearmente, su base settimanale, fino al massimo previsto al diminuire dei tempi di esecuzione fino ad un tempo di esecuzione minimo di trenta (30) settimane.</p>		15

Offerta economica – modalità di attribuzione del punteggio - algoritmo

La commissione giudicatrice ha 20 punti da assegnare all'offerente in base al prezzo dell'offerta, ottenuto dall'applicazione dello sconto/ribasso percentuale offerto rispetto all'importo a base d'asta. Il punteggio economico dell'offerta "a" verrà calcolato associando un coefficiente nell'intervallo [0,1], $P(a)$, secondo la seguente formula di interpolazione lineare:

$$P(a)_i = \frac{R(a)_i}{R(\max)}$$

dove:

$R(a)_i$ = è il ribasso (percentuale) dell'offerente "a"

R_{\max} = è il ribasso (percentuale) massimo offerto

Il punteggio per l'offerente "a", indicato come $E(a)$, sarà $E(a) = 20 * P(a)$.

Calcolo del punteggio totale

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore. Il calcolo del punteggio totale assegnato a ciascun offerente sarà il risultato dell'applicazione della seguente formula:

$$\sum_{i=1}^n [W_i * V_{(a)i}] + Ea$$

$V_{(a)i}$ è il coefficiente prestazionale tecnico, variabile nell'intervallo [0,1], dell'offerta (del concorrente) "a" rispetto al criterio i-esimo (vedasi tabella criteri precedente). Il calcolo dei $V_{(a)i}$ avviene secondo un criterio tabellare.

W_i è il peso scelto dalla stazione appaltante per ciascuno dei criteri di valutazione inseriti nella tabella di ripartizione del punteggio tecnico.

$C(a)$ è il punteggio totale, somma di quello tecnico complessivo e di quello economico, ottenuto dal concorrente "a", che definisce la graduatoria finale utilizzata per la proposta di aggiudicazione.

Ai fini del calcolo del punteggio si terrà conto fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all'unità superiore se superiore a 5 ed all'unità inferiore se uguale inferiore a 5.

21 Valutazione delle offerte.

Il giorno 30 novembre alle ore 11:00 CET

la Commissione Giudicatrice nominata con Determina Direttoriale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, procederà:

- in seduta pubblica, alla apertura delle "buste" contenenti la "Documentazione Amministrativa"
- in seduta pubblica, alla apertura delle "buste" contenenti le "Offerte Tecniche" degli Operatori Economici ammessi al prosieguo della procedura;
- In una o più sedute riservate la "Commissione giudicatrice" procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule sopra riportate.
- in seduta pubblica, alla apertura delle "buste" contenenti le "Offerte Economiche", degli Operatori Economici ammessi al prosieguo della procedura.

A causa dell'emergenza epidemiologica determinata dal "COVID19", la Commissione di gara si riunirà in sedute telematiche, tramite l'applicativo denominato "Google Meet".

L'intero processo di valutazione sarà completamente elettronico, nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza garantiti dalla piattaforma stessa.

La prima sessione pubblica sarà coordinata dal "Responsabile del procedimento" o in breve "RUP". La sessione potrà essere aggiornata in un altro momento o nei giorni seguenti, nel luogo, data e ora che sarà comunicato agli offerenti sempre tramite la piattaforma elettronica U-Buy. L'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del RUP, deciderà l'ammissione e l'esclusione degli offerenti dalla fase successiva della procedura di gara.

La stazione appaltante escluderà il concorrente:

- se la documentazione viene ricevuta dopo la scadenza;
- se la documentazione non è conforme ai requisiti del bando di gara;
- se è accertato il non possesso di uno dei requisiti;
- se è accertato che il concorrente ha fatto dichiarazioni false.

La stazione appaltante comunicherà l'ammissione alla fase successiva della procedura, ovvero l'esclusione.

22 Commissione giudicatrice

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, qualora la stazione appaltante adotti il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del Codice, per il combinato disposto art. 77 commi 1 e 2 del Codice, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico deve essere affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, e costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque. Il numero di commissari, tre ovvero cinque, è discrezionalmente individuato dalla stazione appaltante in relazione all'oggetto dell'appalto, mentre per la composizione della commissione giudicatrice il comma 3 art. 77 del Codice dispone che "I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 ...".

Il quadro normativo appena sopra delineato è stato novellato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (D.L. 32/2019), convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (L. 55/2019), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 17 giugno 2019, n. 140, ed entrata in vigore a decorrere dal 18 giugno successivo. La L. 55/2019 in sede di conversione ha emendato l'art. 1 del D.L.

32/2019, che ora recita "... fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ..." lettera c) "articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante". Il disposto di cui alla L. 55/2019 è coordinato con il comma 12 art. 216 del Codice, rubricato "Disposizioni transitorie e di coordinamento", che recita "Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante".

La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Se esiste una sola offerta valida, la commissione valuterà l'adeguatezza dell'offerta tecnica, assegnando i punteggi secondo le disposizioni del presente disciplinare.

Tutte le fasi di gara e le operazioni effettuate dalla Commissione saranno verbalizzate.

Eventuali esclusioni saranno effettuate dal Direttore della stazione appaltante, che fornirà motivazione dettagliata.

23 Operazioni di gara

23.1 *Valutazione della Documentazione amministrativa*

In seduta pubblica la Commissione provvederà alla verifica della presenza della documentazione amministrativa richiesta, ed alla analisi dei documenti allegati.

Sulla base di tale valutazione, la Commissione deciderà l'ammissione e l'esclusione degli offerenti dalla fase successiva della procedura di valutazione. L'esclusione del concorrente potrà avvenire se, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la documentazione viene ricevuta dopo la scadenza;
- la documentazione non è conforme ai requisiti del bando di gara;
- è accertato il non possesso di uno dei requisiti;
- è accertato che il concorrente ha fatto dichiarazioni false.

La stazione appaltante, attraverso la Piattaforma, comunicherà l'ammissione alla fase successiva della procedura, ovvero l'esclusione, corredata di motivazione.

23.2 *Valutazione delle Offerte tecniche*

Al termine del controllo amministrativo, la "Commissione giudicatrice" effettuerà la valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

La Commissione "aprirà" le buste digitali delle offerte tecniche in una "sessione pubblica" e verificherà la presenza elettronica dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sessioni riservate, la Commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule sopra elencate.

Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione discrezionale e uniformare le motivazioni, la Commissione procederà ad esprimere per ciascun sotto-criterio di valutazione discrezionale un giudizio sintetico richiamato con una delle definizioni riportate nel Disciplinare. Ognuno di questi giudizi, secondo la griglia di valutazione mostrata, corrisponderà automaticamente a un coefficiente matematico, da utilizzare per l'attribuzione effettiva dei punteggi. Sono ammessi coefficienti intermedi.

LIVELLO DI VALUTAZIONE CRITERI 1, 2	coeff
Livello 1 Insufficiente/Inadeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente inadeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0 a 0,3
Livello 2. Sufficiente La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente adeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0,4 a 0,6
Livello 3. Buono. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che garantiscono il raggiungimento di un livello più che adeguato per ciò che concerne finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0,7 a 0,9
Livello 4. Ottimo. La proposta presenta un mix di elementi, specifiche e condizioni tale da garantire elevati standard qualitativi nel perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	1

Il coefficiente definitivo di ciascun criterio di valutazione è dato dalla media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario. Il punteggio assegnato per ogni criterio è dato dal prodotto tra il coefficiente definitivo e il punteggio dello specifico criterio. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi assegnati a ciascun criterio.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA CRITERIO 3: TEMPO DI ESECUZIONE

ESECUZIONE DEL SERVIZIO	PUNTEGGIO
ENTRO LE 35 SETTIMANE	1
ENTRO LE 34 SETTIMANE	3
ENTRO LE 33 SETTIMANE	6
ENTRO LE 32 SETTIMANE	9
ENTRO LE 30 SETTIMANE	15

23.3 Valutazione delle offerte economiche

Una volta valutata l'offerta tecnica, la Commissione verificherà la documentazione relativa all'offerta economica. La Commissione avrà 20 punti da assegnare all'offerente in base al prezzo dell'offerta, risultante dall'applicazione dello sconto offerto rispetto all'importo a base di gara, secondo l'algoritmo mostrato prima.

Esclusione di un offerente. La Commissione comunicherà al RUP / l'amministrazione aggiudicatrice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica o l'inclusione di elementi relativi al prezzo di offerta in documenti che fanno riferimento a fasi amministrative o tecniche;

- presentazione di offerte parziali, multiple, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte non ammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- il prezzo offerto è uguale o superiore alla base d'asta.

23.4 Classifica finale

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi diversi per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico verrà classificato al primo posto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e l'offerta tecnica, si terrà un sorteggio pubblico.

A seguito delle suddette operazioni, la commissione redige la graduatoria e trasmette gli atti al RUP.

Operazioni di gara – Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite all'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

24 Aggiudicazione – Controllo sui motivi di esclusione

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Fino al 31 dicembre 2021 (art. 3 LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N.120, CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 N.76, ENTRATA IN VIGORE IL 15 SETTEMBRE 2020), il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA; con tale liberatoria si potrà procedere a stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, sottoposti in ogni caso a condizione risolutiva, in quanto i successivi approfondimenti o le indagini, atti al rilascio della documentazione antimafia "definitiva", dovranno completarsi entro i successivi sessanta giorni.

Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

25 Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, all'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente costituire una garanzia fideiussoria d'importo minimo pari al 10% del prezzo netto di aggiudicazione ma comunque correlato alla percentuale di ribasso offerta, ai sensi del citato art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dall'aggiudicazione. La garanzia fideiussoria sarà prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103 del Codice con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione delle attività. La garanzia è presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà quindi essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione viene presentata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nelle fasi di effettuazione del servizio.

L'Ente ha il diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per l'esecuzione dell'appalto, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Aggiudicatario; ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Ente ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per la compensazione della penale dovuta in caso di scostamento degli impegni temporali dell'impresa rispetto all'Offerta tecnica.

L'Ente ha facoltà di chiedere all'aggiudicatario il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. I costi relativi alla prestazione della cauzione e all'eventuale reintegro sono a carico dell'aggiudicatario.

L'incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dare luogo.

26 Affidamento – Firma del contratto

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice: ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Sono a puntuale carico dell'aggiudicatario:

- tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
- le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2 dicembre 2016,

recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell’inizio della prestazione.

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

27 Avvio dell’esecuzione delle prestazioni in via d’urgenza

Fermo quanto previsto dall’art. 32 comma 7 del Codice in materia di efficacia dell’aggiudicazione, preso atto della vincolante e stretta tempistica di esecuzione del contratto di affidamento della fornitura oggetto dell’appalto, con disposto, che sarà inserito nel suddetto provvedimento di aggiudicazione, la stazione appaltante, valutato che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ritiene sussistano le condizioni per dar avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice.

28 Fatturazione e Pagamento

Le prestazioni oggetto dell’appalto sono sottoposte a verifica di regolare esecuzione (art. 102 del D.Lgs. 50/2016).

In caso di verifica positiva attraverso comunicazione scritta verrà inviata autorizzazione ad emettere fattura per l’ammontare stabilito.

La durata delle attività contrattuali non dovrà comunque superare i **14** mesi a partire dal KO. Gli eventi chiave e la loro pianificazione sono riportati in tabella:

ID	Tempo	Milestone	Descrizione	Deliverable
M1	T0	KOM	Consegna documentazione in Input a ditta aggiudicataria	N/A
M2	T1=T0+8 wks	SRR	Definizione requisiti HW e SW FPGA Progettazione HW e SW FPGA	Versione iniziale D1
M3	T2=T1+4wks	PDR	Validazione sbroglio ed ipotesi piazzamento preliminare	Versione preliminare di D1, D2
M4	T3=T2+8wks	RA	Revisione master e conformità requisiti outline meccanico. SW FPGA preliminare	Versione preliminare D1, D2, D3, D4, D5, D14
M5	T4=T3+4wks	CDR	Revisione ed approvazione documentazione costruttiva per avvio produzione schede;	Versione finale D1, D2, D3, D4, D5
M6	T5=T4+11wks	QR	Consegna schede QM e report di conformità, accettazione fornitura	D6, D8, D9, D10, D11, D12
M7	T6=T5+(*)+8 wks	AR	Consegna schede FM e report di conformità, accettazione fornitura	D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14

Termini e milestone per la consegna della fornitura. Il tempo T0 è definito come la data di ricevimento dell'ordinativo di fornitura. Legenda: KOM (Kick-Off Meeting), SRR (System Requirements Review), PDR (Preliminary Design Review), RA (Riunione Avanzamento), CDR (Critical Design Review), QR (Qualification Review), AR (Acceptance Review). () Tempo per test nelle facilities INAF escluso dal computo del T6.*

Il Kick-Off dovrà essere effettuato entro 15gg dalla sottoscrizione del contratto.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali sarà corrisposto a seguito di ciascun evento definito nel Capitolato tecnico, come da Tabella riportata

Saranno previste tranche di pagamento come segue:

M2 20%

M4 30%

M6 30%

M7 20%

Eventuali rimodulazioni potranno essere concordate tra le parti per le esigenze del progetto

Nell'ipotesi che il collaudo sia negativo l'INAF-IAPS si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, restando fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Codice Univoco Ufficio: **K9NBBG**

Sede INAF: INAF-IAPS, Via del Fosso del cavaliere, 100, 00133 Roma

Oggetto del contratto: **“PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI SCHEDE DI ALIMENTAZIONE, SPLITTER E BACK-PLANE PER UNO STRUMENTO DI CAMPO ELETTRICO PER LA MISSIONE SPAZIALE CSES”**

C.I.G.: 84866583BB

CUP F14E19000100005

Il pagamento delle fatture è comunque subordinato alla presenza di un DURC regolare ed in corso di validità e secondo i disposti legislativi in materia di pagamenti effettuati da pubbliche amministrazioni e secondo quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010 n.136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

Visto il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231 si esplicita che il pagamento della fornitura sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura. Fino a tale termine di 30 (trenta) giorni non decorreranno gli interessi moratori a carico dell'Ente di cui al D.Lgs. 231/2002. Nelle fatture dovrà essere riportato il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) e il C.U.P. (Codice Unico Progetto) relativo alla procedura negoziata.

Poiché la stazione appaltante rientra tra le amministrazioni pubbliche soggette allo split payment, l'aggiudicatario dovrà emettere fattura con la dicitura "Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (split payment) con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972" e incasserà solo l'imponibile, mentre l'Iva sarà versata all'Erario dalla stessa stazione appaltante, invece che al fornitore.

29 Contestazioni – Inadempienze -Penali

Generalità - Penalità per inadempienze

Qualora l'aggiudicatario omettesse di adempiere agli obblighi previsti nel presente Capitolato, incorrerà nell'applicazione di penali pecuniarie nella misura più sotto specificata, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382 C.C.).

Constatazioni – applicazioni – comunicazioni

Le penali saranno applicate e i relativi importi saranno addebitati in contabilità a semplice constatazione del RUP/DEC o di suo incaricato, alla presenza dell'Aggiudicatario o di suo incaricato. Nel caso l'Aggiudicatario, o suo incaricato, non fosse presente, varrà l'avviso del RUP/DEC, vistato dal RUP o da suo incaricato.

Le comunicazioni del RUP/DEC o dell'Aggiudicatario, relative ai termini di applicazione delle penali, dovranno essere formalizzate mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), come dichiarato in sede di gara.

Addebito delle penali

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o dell'evento con conseguente addebito.

Per difformità d'esecuzione rispetto a quanto proposto in sede di offerta tecnica, l'aggiudicataria è soggetta a una penale dello 0,2% (duepermille) dell'importo a base d'asta per ogni conclamata difformità, a insindacabile giudizio dell'Ente, rispetto a quanto indicato nei documenti di gara. All'applicazione della predetta penale si perverrà a seguito di formale diffida ad adempiere da parte del Direttore dell'esecuzione e nel caso del persistere dell'inadempienza riscontrata, l'Ente, in assenza di una plausibile giustificazione in merito, procederà alla contestazione per iscritto dell'irregolarità rilevata mediante lettera raccomandata A/R o trasmissione PEC.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti e secondo gli importi di cui infra, non può superare il 10% (dieci per cento) del valore del contratto; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.

Nel caso di reiterazione del mancato rispetto dei suddetti parametri per più di tre volte durante l'esecuzione delle prestazioni l'Ente si riserva il diritto di applicare la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi. Restano salve le altre ipotesi di risoluzione del contratto previste dalla normativa vigente e qui non contemplate.

Le penali si cumulano.

30 Recesso dell'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse

L'Ente potrà recedere unilateralmente, per ragioni di pubblico interesse, dal contratto che sarà stipulato, anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'aggiudicatario avrà il diritto a percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione del recesso (a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno osservando un preavviso di almeno trenta giorni solari) rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o di risarcimento e/o di rimborso a qualsiasi titolo.

Si richiama inoltre l'applicabilità dell'art. 1 comma 3 Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95.

31 Fallimento dell'Aggiudicatario

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario la Stazione appaltante si avvarrà, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice.

32 Risoluzione del contratto

Risoluzione automatica

L'Ente potrà procedere a dichiarare la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice comunicazione tramite PEC senza bisogno di messa in mora e d'intervento del magistrato,

e ferme restando comunque le penalità da irrogarsi e ogni responsabilità sorta in capo alla ditta, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:

1. mancata corrispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche richieste dal capitolato ovvero migliorate con l'offerta tecnica presentata dal concorrente;
2. per reiterate inadempienze e violazioni contrattuali;
3. nei casi di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte della ditta o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesta;
4. nei casi di cessazione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di stato di moratoria;
5. nel caso di morte del titolare della ditta appaltatrice, quando la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
6. nel caso di morte di taluno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita, quando a giudizio dell'Ente la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
7. nei casi di fusione della società o impresa con altra, quando l'Ente non ritenga di continuare il suo rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova ditta;
8. inadempimento alle disposizioni della RUP/DEC per la corretta esecuzione delle attività nei tempi e modi descritti nei documenti di gara;
9. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie degli operatori, il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro o delle normative sulla sicurezza del prodotto;
10. subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato o dalla legislazione vigente;
11. attivazione da parte di centrali di committenza CONSIP di Convenzioni idonee che comprendano i suddetti servizi nel rispetto delle esigenze puntuali della stazione appaltante.

Irregolarità - ritardi - negligenze

L'eventuale ritardo dell'aggiudicatario rispetto ai termini per l'ultimazione delle attività o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produrrà la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 110 del Codice.

La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell'Aggiudicatario ed in contraddittorio con il medesimo.

Sono dovuti dall'Aggiudicatario i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Qualora nel corso delle attività si verificassero gravi irregolarità, ritardi o negligenze dell'Aggiudicatario, pregiudizievoli per la qualità o per i termini di fornitura, si procederà nei termini di cui al Codice.

33 Esecuzione in danno

L'Ente ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora e d'intervento del magistrato, nei casi espressi all'articolo precedente.

Effetti della risoluzione

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Ente il diritto concludere con terzi l'appalto per l'esecuzione in danno dell'Impresa inadempiente.

All'Impresa inadempiente è notificato nelle forme prescritte l'affidamento a terzi ed è trasmessa copia del contratto di affidamento ad altra Impresa ovvero, qualora non sia stipulato contratto formale, copia dell'atto formale di affidamento del servizio ad altra Impresa.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa inadempiente senza pregiudizio dei diritti dell'Ente sui beni della stessa, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla competerà all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa inadempiente dalle responsabilità civili in cui la stessa incorra a norma di legge o contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente, oltre all'applicazione delle penalità previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni ed eventuale segnalazione alle autorità competenti.

34 Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente, e si stipulerà in tale senso, che il contratto si risolva, su semplice atto unilaterale della stazione appaltante, nel caso in cui si proceda con la consegna anticipata del contratto e pervenga successivamente comunicativa da parte di una Pubblica Amministrazione che attesti la sussistenza di motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice. In tal caso sarà dovuto all'Impresa il pagamento del corrispettivo pattuito, solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con l'incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, a discrezione della stazione appaltante, l'applicazione di una penale in misura pari al valore iniziale della cauzione definitiva stessa.

35 Tutela giurisdizionale

La tutela giurisdizionale relativa alla presente procedura di gara è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo, adottato con il Decreto Legislativo 2 luglio 2010, numero 104, e successive modifiche ed integrazioni.

Eventuali ricorsi giurisdizionali potranno essere proposti avanti al Tribunale Amministrativo della Regione, Sede di Roma.

Tutte le controversie eventualmente derivanti dal contratto saranno, invece, deferite alla competente Autorità Giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'articolo 209, comma 2, del Codice del Processo Amministrativo, si dà atto che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie relative all'appalto oggetto del presente Disciplinare di gara.

36 Autotutela

La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l'aggiudicazione della procedura non vincolano la Stazione appaltante né sono costitutive di diritti in capo agli operatori economici a cui non spetterà alcun rimborso per la partecipazione alla procedura. In virtù dei poteri di autotutela, la Stazione appaltante si riserva di sospendere, revocare, annullare l'intera procedura in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all'aggiudicazione; in tali casi agli Operatori economici non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

37 Accesso agli atti

L'accesso agli atti è garantito ai sensi dell'art. 53 del Codice. La richiesta di accesso agli atti dovrà indicare puntualmente gli atti di gara sui quali si intende effettuare l'accesso. L'istanza dovrà essere opportunamente motivata in ragione dei diritti e degli interessi legittimi che si intendono tutelare e dovrà altresì indicare le ragioni per le quali la conoscenza di tali atti sia necessaria ai fini della suddetta tutela. Inoltre, qualora si richieda l'accesso anche alle offerte presentate dai concorrenti, si richiede che venga specificato il nominativo degli stessi. Sono comunque fatti salvi i diritti dei controinteressati e pertanto si procederà ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Qualora il concorrente intenda avvalersi della riserva sull'accesso all'offerta tecnica presentata, dovrà precisare con una dichiarazione "**motivata e comprovata**" le parti dell'offerta che intende mantenere

riservate. In essa dovrà fare espresso riferimento agli elementi elencati nell'art. 98 del D.Lgs. 30/2005 "Codice della proprietà industriale" e cioè l'esplicazione del loro carattere segreto, l'indicazione delle relative misure di sicurezza adottate in azienda a tutela del proprio know how, la stima, anche approssimativa, del valore economico delle informazioni segrete. Tuttavia, se il valore economico di tali informazioni è riconducibile all'offerta economica, il concorrente dovrà astenersi dall'indicarlo a pena di esclusione. In questo caso è sufficiente dichiarare che le informazioni segrete possiedono un valore economico omettendo l'indicazione dell'ammontare.

Pertanto il concorrente che intende negare l'accesso deve inserire nella busta B (offerta tecnica) idonea documentazione che argomenta in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali le eventuali parti dell'offerta, che devono essere indicate precisamente, sono escluse dal diritto di accesso e deve fornire un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La stazione appaltante, comunque, si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

In caso contrario, la Stazione appaltante garantisce ai soggetti legittimati, senza ulteriore contraddittorio con l'offerente, l'accesso ai documenti.

38 Imposta di bollo

L'imposta di bollo dovrà essere assolta ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 e dell'art.2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642. Pertanto la ditta a tale scopo dovrà trasmettere compilato e firmato l'allegato, inviato unitamente al buono d'ordine, relativo alla dichiarazione sostitutiva sull'assolvimento dell'imposta di bollo scegliendo una delle opzioni offerte.

39 Trattamento dati.

1. Ai sensi dell'articolo 13 del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE", denominato anche "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", l'Istituto Nazionale di Astrofisica, in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali conferiti dai rappresentanti e dagli incaricati delle Imprese che presenteranno domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, o comunque acquisiti a tal fine dall'Istituto, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di gara ed avverrà a cura delle persone preposte alla procedura, anche da parte della commissione di selezione, presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica. In relazione alle predette finalità, il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante l'utilizzo di apposite procedure, anche informatizzate, nei modi ed entro i limiti necessari per perseguire le finalità specificate nel precedente capoverso, anche in caso di eventuale comunicazione a soggetti terzi. Il conferimento dei dati personali è necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
2. Il trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. I dati potranno essere trattati anche attraverso l'utilizzo della piattaforma elettronica "Google Drive" della società Google LLC, che, in qualità di fornitore di servizi informatici a beneficio dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, è stata individuata come responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
3. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività di gara, per il periodo di durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo in cui l'Istituto Nazionale di Astrofisica sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, contributive o per altre finalità previste da norme di legge o Regolamento.

4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta allo “Istituto Nazionale di Astrofisica”, con sede a Roma, in Viale del Parco Mellini numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel comma successivo.
5. L’esercizio dei diritti sopra elencati potrà avvenire, senza alcuna formalità, attraverso l’invio di una richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati dell’Istituto Nazionale di Astrofisica:
 - a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Viale del Parco Mellini, 84 - 00136 Roma;
 - b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: rpd@inaf.it ;
 - c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: rpd-inaf@legalmail.it .
6. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

40 Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi dell’articolo 31 del decreto Legislativo 18 aprile 2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Raffaella Riondino

Il Direttore IAPS



(Dr. Fabrizio Capaccioni)